

**CONTRATTO RELATIVO AL “SERVIZIO INTEGRATIVO NELLA GESTIONE DELLE COMUNITÀ PSICHIATRICHE SRSR DI VITERBO E MONTEFIASCONE” CIG .....**

L’anno 201\_\_, il giorno \_\_, del mese di \_\_\_\_\_, i rappresentanti delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice Amministrazione Digitale”:

**l’AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO** (di seguito per brevità “Azienda” “Stazione appaltante” “ASL”) – Partita IVA 01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dott.ssa Daniela DONETTI, nata a Parma il 16-1-1969 e domiciliata per la carica in Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT);

e la Ditta ..... con Sede Legale Via ....., - ..... (....) C.F e P.Iva ..... (di seguito denominata per brevità “Ditta” “Società Aggiudicataria” “Aggiudicataria/o” “Società/Impresa” “Fornitore” “Appaltatore”), iscritta alla Camera di Commercio di ....., nella persona della Sig..... nat. a ..... (...) il ....., C.F. .... domiciliat. per la carica presso la Sede Legale, in qualità di ..... come risultante da .....agli atti **(ALLEGATO N° 1 – Copia Carta d’Identità n° .....**),

convengono a quanto di seguito riportato:

**PREMESSO**

a) con Deliberazione DG n..... del ..... a conoscenza delle parti, l’Azienda ha indetto gara a procedura aperta, con modalità telematica, per

l'affidamento del «*Servizio integrativo nella gestione delle comunità psichiatriche SSRSR di Viterbo e Montefiascone*», per la durata di anni 1 (uno) + 1 (uno) per un eventuale rinnovo, per un importo annuo a base d'asta di € 550.000,00 – iva esclusa, secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate, nel Capitolato, nel Disciplinare e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Delibera in questione;

b) con Deliberane DG n. .... del ....., l'Azienda ha aggiudicato alla Ditta..... la procedura di cui si tratta, per un importo totale annuo pari a € ..... – iva esclusa (**ALLEGATO N° 2 – Copia Offerta economica n. .... del.....**).

c) Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. ....del .....contratta con .....S.p.A., per una somma garantita di € .....e con validità sino al ..... (**ALLEGATO N° 3 – Copia Polizza n. .... del .....**);

d) a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia assicurativa, con massimali secondo quanto richiesto dal Disciplinare di gara (**ALLEGATO n° 4 - Copia Assicurazioni Responsabilità Civile, Polizza n. .... contratta con.....**, massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, secondo quanto richiesto dal Disciplinare);

e) Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, ovvero Disciplinare di gara + allegati, Capitolato Tecnico e l'offerta

tecnica, risultano loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;

f) Le disposizioni del Capitolato e del Disciplinare prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**Le parti convengono e stipulano quanto segue:**

#### **ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO**

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento del «*Servizio integrativo nella gestione delle comunità psichiatriche SRSR di Viterbo e Montefiascone*».

In particolare, il presente Appalto ha ad oggetto il supporto alle attività assistenziali e riabilitative interne ed esterne prestate ai pazienti psichiatrici ricoverati presso le 2 strutture pubbliche di seguito indicate :

a) la S.R.S.R. “M. Binelli “ di Viterbo, di cui l’ASL Viterbo fornisce il medico psichiatra, il Responsabile del governo clinico psicoterapeutico con dirigente psicologo e l’ assistente sociale; la struttura dovrà essere gestita nel rispetto dei requisiti organizzativi di cui alla DGR n. 424/2006, dal DCA n. 90/2010 e ss.mm. e ii., norme da cui si desume la dotazione di personale, delle qualifiche professionali richieste e del monte orario da prestare per ogni qualifica professionale richiesta;

b) la S.R.S.R. di Montefiascone, denominata Villa S. Giuseppe, a gestione diretta da parte del personale della UOC Salute Mentale Distretto A, che fornisce il medico psichiatra, il dirigente psicologo, l’ assistente sociale e l’ infermiere , personale in dotazione anche al Centro Diurno insite nella

stessa struttura.

Le due strutture sono classificate come SRSR h 24 e regolate ai fini dell'individuazione dei criteri minimi e delle dotazione previste, dalla DGR n. 424/2006 e ss.mm.ii. con particolare riferimento ai DD.CC.AA. U0048/2009, U 0090/2010,U 00101/2015 e U 00188/2015.

I concorrenti assicurano l'integrazione della gestione tenendo presente le figure professionali interne sopra specificate.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, i concorrenti assicurano l'integrazione ai requisiti minimi come sotto specificato:

<b><u>SRSR M. BINELLI VITERBO</u></b>			
<b>Figure professionali</b>	<b>Ore diurne</b>	<b>Ore notturne</b>	<b>Totale ore settimanali</b>
Tec. Riab.			
Psichiatrica/ ed. professionale	138	0	138
Infermiere	18	0	18
OSS	28	84	112
<b><u>SRSR V. S. GIUSEPPE MONTEFIASCONE</u></b>			
<b>Figure professionali</b>	<b>Ore diurne</b>	<b>Ore notturne</b>	<b>Totale ore settimanali</b>
Tec. Riab. Psichiatrica/ ed. professionale	12 (8-20)	0	84 diurne
OSS	0	12 (20-8)	84 notturne

In aggiunta a quanto sopra si richiede, per ogni struttura:

- la fornitura di attività assistenziali integrative (ad es. laboratori) su progetti che vengono concordati con il CSM di riferimento.

- la fornitura di un pulmino di n. 9 (nove) posti per il trasporto dei pazienti per garantire le attività esterne (un automezzo per ciascuna struttura).

- fondo per spesa alimentare per assicurare acquisto di derrate di generi alimentari per preparare i pasti per gli ospiti ( n. 8 (otto) utenti a Montefiascone e n. 10 (dieci) utenti a Viterbo). Il vitto, secondo una gestione di tipo familiare, con colazione, pranzo e cena, deve assicurare la preparazione dei pasti secondo necessità e garantire sufficiente varietà di alimenti nonché eventuali diete specifiche per i singoli pazienti, secondo necessità.

La responsabilità delle strutture è così individuata:

la Direzione del servizio è assicurata da un medico Psichiatra designato dal Direttore della UOC Salute Mentale Distretto A per la SRSR di Montefiascone e dal Direttore UOC Salute Mentale Distretto B per la SRSR di Viterbo. La Ditta aggiudicataria, dovrà essere in grado di assicurare la dotazione di personale così come indicato in dette disposizioni regionali e che sono riassunte nella tabella allegata. Qualora disposizioni regionali successive dovessero richiedere figure aggiuntive, l'aggiudicatario sarà tenuto a fornirle senza remunerazione ulteriore, qualora le variazioni rientrino nel quinto del valore dell'appalto.

2. Il Servizio avrà una durata di **12 (dodici) mesi**, naturali e consecutivi, dall'attivazione del Servizio, decorrenti **dal ..... fino al .....**

3. E' prevista la facoltà, qualora la Regione Lazio, l'Area aggregata o la

Consip, alla scadenza non abbiano ancora avviato il nuovo servizio centralizzato, della ripetizione dei servizi fino ad ulteriori 12 mesi o per la minor durata necessaria all'avvio, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di disporre una proroga tecnica dell'Appalto, alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

5. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.

6. Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato.

7. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8°, del Codice.

8. L'importo complessivo annuo può variare fino ad €. 110.000,00 + iva. Tale variazione contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, sarà assoggettata alle mutate esigenze aziendali da ricondurre: alle eventuali variazioni sia di domicilio dei pazienti, sia al numero degli stessi ed inoltre variazioni che riguardano le

sedi delle strutture che accolgono i pazienti, oppure a variazioni derivanti da disposizioni regionali.

9. Ai sensi dell'art. 1353 e ss. C.C., il presente appalto è sottoposto alla condizione risolutiva rappresentata dall'attivazione del nuovo appalto aggiudicato a seguito di gara Regionale, Consip o Area Aggregata. All'avverarsi della condizione risolutiva di cui sopra la Ditta rinuncia a qualsivoglia richiesta di risarcimento danni o indennizzo di qualunque genere.

### **Servizi migliorativi**

Per quanto concerne le migliorie offerte dalla Ditta Aggiudicataria si rimanda al punto D dell'Offerta migliorativa (offerta tecnica), a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegato.

### **ART. 2 - MODALITÀ GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'Appalto verrà svolto presso le due strutture pubbliche S.R.S.R. "Binelli" di Viterbo e S.R.S.R. "San Giuseppe" di Montefiascone.
2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa di riferimento, secondo le direttive dell'Azienda e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli *standard* qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato, nel Disciplinare, nelle migliori prassi commerciali e secondo quanto espresso nell'offerta tecnica, a conoscenza delle parti, ancorché non materialmente allegata.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi

sopra richiamati. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

5. Il personale dell'Appaltatore, nell'accedere alle strutture della Stazione Appaltante, è tenuto al rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura della Stazione Appaltante stessa. Sarà onere dell'Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.

6. L'Appaltatore si impegna espressamente a:

a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;

b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento

delle proprie prestazioni;

d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;

e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

7. Sarà facoltà dell'Azienda procedere in qualunque momento alla verifica della qualità delle prestazioni.

A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

8. L'Appaltatore prende atto e accetta che le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di variazioni dell'ubicazione della sede.

9. L'Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Contratto, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese di terzi.

10. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato, al Disciplinare e all'offerta tecnica, le cui disposizioni prevalgono sulle norme del Contratto stesso, nei casi di non piena conformità.

**ART. 3 - GOVERNANCE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE**

1. Ai fini del controllo dei livelli di qualità delle prestazioni il R.U.P. si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.

2. Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto è il Dott. ....

3. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto.

4. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.

**ART. 3 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto, nel Capitolato, nel Disciplinare e in tutti gli allegati e nell'Offerta tecnica presentata.

2. L'Appaltatore dovrà eseguire l'Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto

alle previsioni del presente Contratto, nel Capitolato, nel Disciplinare e in tutti gli allegati e nell'Offerta tecnica presentata.

3. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione dell'Appalto.

4. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 33 del 18 gennaio 2018.

5. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di cui all'art. 17 del presente contratto (Personale – Trattamento dei lavoratori – Sicurezza lavoratori)

#### **ART. 5 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Il corrispettivo, dovuto dalla ASL all'Aggiudicatario è complessivamente pari ad un importo annuale pari a € ..... – iva esclusa, come risultante dall'Offerta economica formulata dall'Appaltatore (ALLEGATO N° 2).

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 3 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € ..... (Euro .....).

3. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Azienda per effetto dell'esecuzione del Contratto.

4. Il pagamento avverrà dietro emissione di apposite fatture, a seguito di ordinativo periodico (mensile) mediante sistema aziendale informatico

“ODOO”.

5. Il pagamento avverrà dietro emissione di unica fattura mensile, previamente autorizzata dal DEC, per il canone mensile (pari a 1/12 del canone annuo).

6. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico delle prestazioni erogate e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO, usando il codice univoco: UF9IAK.

7. Fatturazione, modalità e termini di pagamento sono disciplinati dal regolamento di *“Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”*, approvato con DCA n° U00308 del 3 luglio 2015, il quale si intende integralmente recepito pur se non materialmente allegato al presente contratto. I pagamenti sono fissati secondo le disposizioni del sopra richiamato regolamento; i termini previsti dallo stesso saranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate. (Sono a carico dell'ASL le seguenti voci di costo: le figure professionali interne fornite (si rimanda alla tabella del personale), i locali e i relativi oneri assicurativi e le utenze).

8. Il costo della fatturazione, sommato agli oneri posti a carico dell'ASL, non potrà in ogni caso superare la tariffa regionale prevista per la

remunerazione del Servizio presso le corrispondenti strutture private accreditate.

9. Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità,
- alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
- all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante (DEC), della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

10. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della ASL, di interrompere le prestazioni previste dal presente Contratto e dai relativi allegati.

11. L'Azienda provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso

..... - Ag. .... (TO)  
IBAN .....

12. In riferimento ai commi 10° e 11° del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'Azienda eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

13. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13°, del Codice. L'Azienda potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni

opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.

14. L'Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 C.C., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

#### **ART. 6 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E GARANZIE**

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.

2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

3. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Azienda e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

4. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Azienda dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Azienda medesimo per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.

5. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato

all'Azienda una garanzia ai sensi dell'art. 103 del Codice come indicato nell'**ALLEGATO N° 3**.

6. L'Azienda, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2°, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Azienda, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Azienda stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

7. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione dell'Appalto, e deve tenere indenne l'Azienda da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

8. A copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi l'Aggiudicatario ha costituito apposita garanzia assicurativa, in conformità a quanto previsto dal Capitolato (**ALLEGATO N° 4**).

#### **ART. 7 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione dell'Appalto a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto,

compilando, d'intesa con Appaltatore o di un suo legale rappresentante,

apposito verbale, nel quale devono essere indicate:

a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;

b) le prestazioni già effettuate;

c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;

2. Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dell'Appalto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l'Azienda si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dell'Esecuzione e inviato al R.U.P., con le modalità di cui al precedente comma 2°.

6. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano

parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Appalto eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

7. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.

8. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne dà avviso all'Autorità Nazionale AntiCorruzione.

10. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

### **ART. 8 - PENALI**

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 C.C., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda le penali previste nel Capitolato.

2. Eventuali disservizi daranno luogo all'applicazione di penali, a seguito di formale contestazione di addebito, che incideranno sul canone fatturato nel periodo, salvo danno maggiore.

3. Qualora l'Azienda ritenga che l'Impresa non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente, ne darà comunicazione così da porre

l'aggiudicatario in condizione di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati dall'Azienda. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Azienda le seguenti penali:

- Euro 200,00 per la prima irregolarità contestata;
- Euro 500,00 per la seconda irregolarità contestata;
- Euro 1.000,00 per la terza irregolarità contestata.

4. L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento:

- a) alla terza irregolarità accertata, fatto salvo comunque il pagamento delle penali,
- b) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- c) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

5. E' comunque fatta salva la facoltà dell'Azienda di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

6. In caso di inottemperanza degli obblighi da parte dell'Aggiudicatario, circa la corresponsione di quanto dovuto ai dipendenti e/o ai soci lavoratori subordinati di Cooperativa, accertata dall'Azienda, la medesima comunicherà sia all'Aggiudicatario che alla Direzione Provinciale del lavoro competente l'inadempienza, procedendo successivamente ad effettuare una detrazione del 20% sui

pagamenti a garanzia degli obblighi di cui sopra, in caso di ripetuta accertata violazione degli obblighi di cui trattasi, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto e l'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria;

7. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante e non ha titolo per il risarcimento dei danni.

8. L'Azienda riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

9. L'aggiudicatario è, altresì, responsabile di ogni danno che il proprio personale possa arrecare, alle attrezzature ed impianti, per cui dovrà risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia danneggiato.

10. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

11. L'Azienda avrà diritto di procedere, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

12. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

13. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) lavorativi giorni dalla ricezione, con esclusione del giorno di

ricezione.

14. L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

15. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 C.C., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

16. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

#### **ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E**

##### **SUBAPPALTO**

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario ha dichiarato di avvalersi/non avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

3. In caso di subappalto – Vedi art. 18 pag. 32 Disciplinare di gara

#### **ART. 10 - RECESSO**

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt.

88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. n 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, comma 1°, del Codice, l'Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

2. L'Azienda potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

3. Il servizio, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente comma 1°, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'Esecuzione, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 4°.

4. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

#### **ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fermo restando che qualsiasi inadempienza darà luogo all'applicazione delle penali, le cause di risoluzione saranno previste esplicitamente nel contratto ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

La Stazione Appaltante ha diritto, comunque, di recedere unilateralmente dal contratto nei seguenti casi:

- Ripetute inadempienze (almeno 3);

- Qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

- Le fattispecie previste dalla Legge n. 136/2010 smi;

- Ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo (tra cui quelle indicate nel presente contratto);

- Violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento aziendale*", adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 33 del 18 gennaio 2018 nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.

Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Istituto.

In caso di recesso il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

#### **ART. 12 - CLAUSOLE RISOLUTIVE**

Si conviene che l'Azienda, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, nei seguenti casi:

	a) Fallimento aggiudicatario;	
	b) Cessione del contratto e/o subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;	
	c) Interruzione del servizio, salvo che l'aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;	
	d) Gravi e ripetute violazioni degli obblighi in materia fiscale, contributiva e retributiva;	
	e) Gravi e ripetute violazioni degli obblighi in materia di sicurezza;	
	f) Mancato rispetto delle normative vigenti in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie;	
	g) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine definito dall'Ente.	
	L'azienda ha altresì il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.	
	1. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.	
	2. L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il presente	
		Pag. 23 di 33

Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip.

3. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

**ART. 13 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

**ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo

*in materia di normativa antimafia») e del Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'ASL che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.*

2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente

Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso

la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali,

accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in

via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto,

verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra

menzionati;

c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento

del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti

destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti

tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di

immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se

questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli

interventi di cui all'art. 3, comma 1° della Legge n. 136/10;

e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni

di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di

gara (CIG);

f. a comunicare all'ASL ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;

g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;

c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse

necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

**ART. 15 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA**

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:

- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
- b) qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo

precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'ASL e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

## **ART. 16 - PERSONALE – TRATTAMENTO – SICUREZZA SUL**

### **LAVORO**

#### ***IL PERSONALE***

L'aggiudicatario dovrà assegnare ed impiegare, per ogni tipologia di prestazione, personale professionale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali e conforme a quanto offerto in sede di gara. Entro 20 giorni dall'aggiudicazione, l'Impresa dovrà inviare a questa Azienda l'elenco del personale operante con specificata la relativa qualifica. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicato entro sette giorni.

Il mancato invio dell'elenco nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale giornaliera di 100,00 Euro fino ad avvenuta regolarizzazione.

L'aggiudicatario dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori al 80% delle forze presenti: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi, il contratto potrà essere rescisso con l'affidamento alla seconda Impresa in graduatoria e con l'addebito delle

maggiori spese sostenute dall'Azienda. Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza all'Impresa aggiudicatrice per l'espletamento del servizio e qualifica professionale.

Il personale dell'Impresa è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Durante lo svolgimento dell'appalto, nella sede della struttura dovrà essere affisso l'elenco del personale utilizzato, con i relativi turni. Inoltre dovrà essere utilizzato un registro delle presenze giornaliere, in ogni momento consultabile dai responsabili delle competenti UU.OO. dell'ASL.

#### ***TRATTAMENTO DEI LAVORATORI***

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. In ogni caso si applicano integralmente le disposizioni previste dalla Legge n. 327/2000.

Per le Cooperative si applica integralmente il disposto dell'art. 3, comma 1, della Legge 142/2001; inoltre, per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, si applicano integralmente le disposizioni previste dalla Legge 327/2000.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

L'Azienda potrà richiedere all'aggiudicatario in qualsiasi momento

l'esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

### ***SICUREZZA SUL LAVORO***

L'Azienda fornirà all'Impresa aggiudicataria un documento informativo sui rischi per la salute e la sicurezza integrato dal piano di emergenza e di evacuazione e da norme comportamentali a cui l'Impresa è tenuta all'osservanza. L'Impresa dovrà inoltrare documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominativo del medico di lavoro competente e copia del piano di sicurezza. L'Impresa si impegna a coordinare con l'Azienda le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione.

### **ART. 17 - RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI**

#### **RELATIVE AL CONTRATTO**

1. Quali soggetti responsabili del Contratto (ASL) sono individuati il Dott....., in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), e il Dott. ...., in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
2. Quale referente/responsabile di contratto (Aggiudicatario) è il Dott.....
3. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R e/o PEC, all' indirizzo comunicato dall'Aggiudicatario.

4. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo mediante telefax o mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.

5. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

#### **ART. 18 - SPESE**

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese del presente atto, che sarà registrato in caso d'uso.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

In Caso di ONLUS - L'Appaltatore ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 460/1997 è esente da bollo (*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS*).

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 35°, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e 216, comma 11°, del Codice, si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'Aggiudicatario in proporzione all'importo a base d'asta nella misura massima complessiva e indicativa di € 6.000 (Euro seimila/00), e dovranno essere rimborsate dal predetto all'ASL

entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

**ART. 19 - FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Viterbo, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

**ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di alla Deliberazione DG. n.1620/2018. Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell’Azienda SL di Viterbo è l’Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

**ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, del D.Lgs n. 50/2016 s. m. i., della vigente legislazione regionale per le ASL, il Disciplinare di gara + allegati, Capitolato e l’offerta tecnica a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegati.

**Letto, approvato e sottoscritto**

.....

**Azienda S.L. di Viterbo**

.....

**Il Direttore Generale**

.....

**Dott.ssa Daniela DONETTI**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

..... Azienda S.L. di Viterbo  
..... Il Direttore Generale  
..... Dott.ssa Daniela DONETTI

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005 "Codice Amministrazione Digitale".